



COMUNE DI BUTTIAGLIERA ALTA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
VIA REANO 3 – 10090 – BUTTIAGLIERA ALTA - TO

AREA: Area Amministrativa

SERVIZIO: Personale

DETERMINAZIONE N. 324 DEL 13/09/2023

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO COMPLESSIVO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2023 - ART.79 CCNL 16.11.2022. IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

Richiamato il vigente Statuto comunale approvato con deliberazione del CC n. 4/2000;

Visto il regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della GC n. 12/2001 e successivamente modificato con deliberazioni della GC n. 101/2011, n. 90/2018, n. 66/2019, n. 101/2021 rettificata con deliberazione GC n. 111/2021, n. 113/2022 e n. 60/2023;

Richiamato il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

Richiamato il D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.;

Vista la Legge n. 147/2013 nota Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9 comma 2 bis del DL n.78/2010;

Richiamato il vigente CCNL Comparto Regioni-Autonomie Locali 2019-2021;

Richiamato l'art. 23 del D.Lgs. n.75/2017 il quale stabilisce che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato.”*

Richiamata la Deliberazione della GC n. 128/2022 con la quale è stata costituita la parte datoriale - Parte Pubblica ex art. 7 del CCNL 2019-2022;

Visto il CCNL 16/11/2022 del personale del comparto Funzioni Locali ed in particolare l'articolo 79 del medesimo che disciplina la costituzione del “Fondo risorse decentrate”, destinato allo sviluppo delle risorse umane ed alla produttività;

Dato atto che l'art. 79 del succitato CCNL disciplina “Fondo risorse decentrate- Costituzione” destinato all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, a partire dalle voci hanno determinato le risorse stabili secondo il CCNL 2016/2018, integrate da altri importi previsti dal vigente contratto nazionale;

Accertato che la disciplina dell'art. 79 CCNL 16/11/2022 distingue le risorse decentrate in due categorie, la prima (comma 1) ricomprende tutte le fonti che incrementano stabilmente l'importo del fondo unico di cui al comma 1 del medesimo articolo, la seconda (comma 2), ricomprende risorse mediante le quali il Fondo può essere alimentabile annualmente con importi variabili di anno in anno;

Richiamata la Determinazione n. 37/2022 di costituzione del Fondo 2022 Parte Stabile, nella quale è stato determinato l'importo delle risorse decentrate che costituiscono la base per la rideterminazione dell'annualità 2023;

Dato atto che in relazione all'annualità 2023 il CCNL 2019-2021 prevede specifiche voci di alimentazione delle risorse decentrate parte Stabile di natura obbligatoria e non soggetti a valutazione, e in particolare:

- art. 79 comma 1 lett. b): incremento di € 84,50 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2018; tale incremento pro capite deve essere computato per ogni destinatario del CCNL presente a tale data, anche se a tempo parziale o a tempo determinato (v. parere ARAN CFL 45)
- art. 79 comma 1 lett. d): differenze tra gli incrementi contrattuali riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, alla data di entrata in vigore del CCNL 2019-2021, individuata da ARAN nel 1/1/2021 (parere ARAN CFL 174, vedi allegato b)
- art. 67 comma 1-bis – quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, per ogni dipendente in Cat. Giuridica B3 e D3 in servizio all'entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale, cioè al 1 aprile 2023 (v. parere ARAN CFL175)
- art. 67 comma 2 lett. c) – parte stabile e 67 comma 3 lett. d): valore pari alla R.I.A. non più corrisposta al personale cessato dal servizio a partire dal 2017;

Richiamate le determinazioni del Responsabile del servizio n. 129/2023, con la quale è stato costituito il Fondo Trattamento accessorio – Parte Stabile anno 2023 e la successiva n. 178/2023 rettifica parziale della succitata;

Richiamata, inoltre, la deliberazione della GC n. 62/2023, esecutiva ai sensi di legge, che ha definito gli indirizzi per la costituzione delle risorse variabili anno 2023;

Premesso che:

- il Comune di Buttigliera Alta ha rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto “Equilibrio di Bilancio” e il principio del tetto della spesa del personale sostenuta rispetto alla media del triennio 2011-2013;
- ha finora rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto “Pareggio/Equilibrio di Bilancio”;
- nell'anno 2022 ha rispettato le norme in tema di contenimento delle spese di personale e che gli atti di programmazione dell'Ente riferiti al 2023 sono improntati al permanere del rispetto di tale limite;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022, devono essere annualmente destinate risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività collettiva e individuale;
- la costituzione di tale fondo risulta di competenza del RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA;

Ritenuto, pertanto, di procedere nella costituzione del Fondo per il Trattamento accessorio del personale per l'anno 2023 in adeguamento dell'art. 79 CCNL 16.11.2022;

Considerato che:

- l'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 come confermato dall'art. 79 comma 1 lett. A del CCNL 16.11.2022 ha definito che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2017 secondo la previgente disciplina contrattuale, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi per un importo pari ad **€ 62.449,63**;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 22.5.2018 che prevede che “le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam, compresa la quota di tredicesima, in godimento da parte del personale cessato dal servizio nell'anno precedente”, è prevista una integrazione pari a **€ 1.936,74**;
- ai sensi dell'art. 79 c.1 lett. c) CCNL 16.11.2022 ex 67 comma 5 lett. a) CCNL 22.5.2018

NON sono previsti incrementi stabili della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni;

- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. g) del CCNL 22.5.2018 NON è stata prevista alcuna riduzione stabile del fondo dello straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera b) del CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 CCNL 2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscano nel fondo a decorrere dalla medesima data, per **€ 1.016,00**. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. n.75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera a) del CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme di un importo su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019, per **€ 2.371,20**. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. n.75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;
- ai sensi dell'art. 79 comma 1 lettera b) del CCNL 16.11.2022 si inseriscono le somme di un importo su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2018, a decorrere dal 01.1.2021 e a valere dall'anno 2021, per **€ 2.197,00**. Tali somme, ai sensi dell'art. 79 c. 6 del CCNL 2022, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017;
- ai sensi dell'art. 79 comma 1 lettera d) del CCNL 16.11.2018 si inseriscono le somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 CCNL 2022 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscano nel fondo a decorrere dalla medesima data, per **€ 1.916,85**. Tali somme, ai sensi dell'art. 79 c. 6 del CCNL 2022, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. n.75/2017;
- ai sensi dell'art. 79 comma 1 bis del CCNL 16.11.2018, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale si inseriscono le quote di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscano nel fondo a decorrere dalla medesima data, per **€ 9.218,68**. Tali somme, ai sensi dell'art. 79 c. 6 del CCNL 2022, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. n.75/2017;

Richiamato l'art. 33 comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019 (c.d. *Decreto "Crescita"*) e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica il tetto al salario accessorio così come introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n.75/2017, modalità illustrata nel DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti nel 2023 rispetto ai presenti al 31.12.2018;

Considerato che l'incremento di cui all'art. 33 D.L. 34/2019 può essere applicato sia al Fondo risorse decentrate sia ad incremento del Fondo delle Elevate Qualificazioni;

Tenuto conto che:

- attualmente il numero di dipendenti in servizio nel 2023, calcolato in base alle modalità

fornite dalla Ragioneria dello Stato da ultimo con nota Prot. 12454 del 15.1.2021, pari a 24,67 NON è superiore al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018 pari a 26,00 e pertanto il limite di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs. n. 75/2017 NON deve essere adeguato;

- l'Ente si impegna a modificare la presente costituzione del fondo nel caso di incremento o diminuzione del numero di dipendenti in servizio rispetto al 31.12.2018;

Accertato che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2023 ai sensi dell'art. 79 commi 1 e 1 bis del CCNL 16.11.2022, e adeguate alle disposizioni del D.L. n. 34/2019, risultano pertanto essere pari ad **€ 81.106,10**, di cui **€ 64.386,37** soggette ai vincoli;

Preso atto che è stato autorizzato l'inserimento delle voci variabili di cui all'art. 79 comma 2 CCNL 16.11.2022 sottoposte al limite dell'anno 2016, di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017 e pertanto vengono stanziate:

- ai sensi dell'art. 79 comma 2 lett. b CCNL 16.11.2022, le risorse economiche derivanti dal calcolo fino ad un massimo dell' 0,649% del monte salari anno 1997, per un importo pari ad **€ 3.929,09** il cui utilizzo è conseguente alla verifica dell'effettivo conseguimento dei risultati attesi;
- ai sensi dell'art. 79 comma 2 lett. c) CCNL 16.11.2022, le somme per adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva dell'ente, connesse ad obiettivi di potenziamento dei servizi definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale, per un importo pari a **€ 4.850,00**. Tali risorse sono destinate al finanziamento degli obiettivi contenuti nel PIAO 2023 unitamente al Piano della Performance:
 - Area Finanziaria: Adempimenti contabili conseguenti alla modifica della Macrostruttura;
 - Area Amministrativa Ufficio Elettorale: dematerializzazione liste elettorali generali e sezionali;
 - Area Vigilanza: controlli stradali;
 - Area Lavori Pubblici - Manutenzioni: ricerche e verifiche di titoli edilizi e certificati immobili di proprietà comunale.
 - Area Urbanistica - Edilizia Privata: gestione archivio pratiche SUAP digitalizzazione pratiche storiche. Tali risorse se non interamente distribuiti, non daranno luogo ad economie di fondo ma ritorneranno nella disponibilità del bilancio dell'Ente;
- ai sensi dell'art. 79 c. 6 ed Art. 17 c. 6 CCNL 2018 le somme pari alla quota di incremento del Fondo trattamento accessorio per riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle EQ rispetto al tetto complessivo del salario accessorio art. 23 c. 2 D.Lgs. n.75/2017, per un importo pari a **€ 2.250,00**;

Ritenuto di integrare le risorse variabili di cui all'art. 79 commi 2 e 3 CCNL 16.11.2022, in base alla normativa vigente, degli importi NON soggetti al limite del 2016 ex art. 23 del D.Lgs. n.75/2017:

- iscrizione, ai sensi dell'art. 67 c. 3 lett. c) CCNL 21.5.2018, delle somme destinate alle attività svolte per conto dell'ISTAT per **€ 600,00**;
- iscrizione, ai sensi dell'art. 67 c. 3 let. c) del CCNL 21.5.2018 delle somme destinate alle attività di recupero IMU e TARI in riferimento dell'art. 1 comma 1091 della L. 145 del 31.12.2018 (Legge di Bilancio 2019) da distribuire ai sensi del regolamento vigente in materia e nel rispetto della normativa vigente in materia per **€ 3.000,00** (importo comprensivo di oneri);
- iscrizione, ai sensi dell'art. 67 c. 3 lett. c) CCNL 21.5.2018, delle somme destinate alle attività per gestione pratiche SGATE anno 2020 **€ 400,00** e incentivo una tantum Legge di bilancio 2023 pari ad **€ 10.500,00**;
- iscrizione, ai sensi dell'art. 79 c. 2 lett. d) CCNL 16.11.2022, delle somme derivanti dai risparmi del Fondo lavoro straordinario anno precedente, pari ad **€ 849,33**;
- iscrizione, ai sensi dell'art. 80 comma 1 CCNL 16.11.2022, delle risorse derivanti dai risparmi di parte stabile del Fondo risorse decentrate anni precedenti, pari ad **€ 362,16**;

- iscrizione, ai sensi dell'art. 67 c. 3 lett. c) CCNL 21.5.2018, delle somme destinate ai cosiddetti incentivi per funzioni tecniche D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii per **€ 27.000,00**;
- iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 79 c. 3 CCNL 2022, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo fino ad un massimo dello 0,22% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 2018. Sul fondo del trattamento accessorio viene inserito un importo pari ad **€ 966,63**;
- iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 79 c. 3 CCNL 2022, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo fino ad un massimo dello 0,22% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 2018, quale recupero una tantum relativo all'annualità 2022 ai sensi dell'art. 79 c. 5 CCNL 2022. Sul fondo del trattamento accessorio viene inserito un importo pari ad **€ 966,63**;
- iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 79 c. 1 lett. b) e c. 5 CCNL 2022, le somme di un importo su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2018, a decorrere dal 01.1.2021 e a valere dall'anno 2021, quale recupero una tantum dell'incremento 2021 e 2022 ai sensi dell'art. 79 c. 5 CCNL 2022, per **€ 4.394,00**;

Considerato che l'importo totale del fondo delle risorse variabili per l'anno 2023 risulta pari ad **€ 59.667,84**, di cui **€ 11.029,09** soggette ai vincoli;

Vista la Legge n. 147/2013 nota Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9 comma 2 bis del DL 78/2010 un nuovo periodo in cui: *«A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo»*, stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015.

Dato atto che:

- le decurtazioni effettuate nel quadriennio 2011-2016 sono diventate permanenti e non possono più essere recuperate in quanto gli effetti dei tagli operati nel periodo considerato devono essere mantenuti anche in sede di determinazione dei fondi per i periodi successivi;
- le decurtazioni degli anni trascorsi hanno inciso in maniera irreversibile sugli spazi di autonomia contrattuale;

Visto l'art. 23 del D.Lgs. n.75/2017 il quale stabilisce che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato.”*

Vista la costituzione del fondo per l'anno 2023, che per le risorse soggetto al limite (con esclusione di: avvocatura, ISTAT, di cui art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs 75/2017, importi di cui all'art. 67 comma 2 lett.b, art. 79 c. 1 lett. b CCNL 16.11.2022, art. 79 c.1 lett. c CCNL 16.11.2022, art. 79 c.1 bis CCNL 16.11.2022, art. 79 c.3 CCNL 16.11.2022, art. 79 c. 5 CCNL 16.11.2022, economie del fondo dell'anno precedente e economie del fondo straordinario anno precedente), risulta pari a **€ 75.415,46**;

Considerato che:

- il totale del fondo (incluse le sole voci soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. n.75/2017) per l'anno 2023 al netto delle decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad **€ 75.415,46**;
- Il totale del fondo complessivo (incluse le voci non soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017) per l'anno 2023 tolte le decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad **€ 140.773,94**;

- il totale del fondo P.O. ammonta ad **€ 75.500,00** di cui soggetti a limite **€ 74.000,00**;
- il tetto del salario accessorio di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. n.75/2017 nel suo complesso (indennità di Posizione e Risultato, Fondo risorse decentrate e Fondo straordinario) per l'anno 2023 risulta INFERIORE all'importo complessivo Fondo trattamento accessorio anno 2016 come illustrato nella tabella:

TOTALE SALARIO ACCESSORIO per rispetto tetto art. 23 c. 2 del D.Lgs. n. 75/2017		
	ANNO 2016	ANNO 2023
Fondo complessivo risorse decentrate soggette al limite	73.165,94	75.415,46
Indennità di Posizione e risultato EQ anno corrente COMPRESO Quota integrazione EQ finanziarie dalla rinuncia delle capacità assunzionali (Incremento Art. 11-bis comma 2 D.L. 135/2018) e Quota art. 33 del DL 34/2019 e Quota art. 79 c.3 CCNL 16.11.2022	76.250,00	75.500,00
Fondo Straordinario	5.427,40	5.427,40
Indennità di Posizione e risultato DIRIGENTI	0,00	0,00
Quota di incremento valore medio pro capite del trattamento accessorio rispetto al 2018 - Art. 33 c. 2 DL 34/2019- aumento virtuale limite 2016	0,00	0,00
TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO SOGGETTO AL LIMITE ART. 23 C. 2 D.LGS n.75/2017 COMPRESO Quota integrazione EQ finanziarie dalla rinuncia delle capacità assunzionali (Incremento Art. 11-bis comma 2 D.L. 135/2018) e Quota art. 33 del DL 34/2019 e Quota art. 79 c.3 CCNL 16.11.2022	154.843,34	156.342,86
Quota integrazione EQ finanziarie dalla rinuncia delle capacità assunzionali (Incremento Art. 11-bis comma 2 D.L. 135/2018) e Quota art. 79 c.3 CCNL 16.11.2022 – A DEDURRE		1.500,00
RISPETTO DEL LIMITE TRATTAMENTO ACCESSORIO COMPRESO Quota integrazione EQ finanziarie dalla rinuncia delle capacità assunzionali (Incremento Art. 11-bis comma 2 D.L. 135/2018) e Quota art. 33 del DL 34/2019 e Quota art. 79 c.3 CCNL 16.11.2022		- € 0,48 OK

Preso atto che risulta indisponibile alla contrattazione ai sensi dell'art. 80 c.1 CCNL 16.11.2022 una quota di **€ 64.023,10** in quanto relativa alla remunerazione di istituti erogabili in forma automatica e già precedentemente contrattati e assegnati (es. indennità di comparto e progressione orizzontale);

Visto l'allegato prospetto di costituzione del fondo anno 2023 e verifica limiti – Allegato “A”;

Richiamata la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 20/2017 e precisato che in tema di contabilità finanziaria e assunzione degli impegni di spesa, tuttavia, si deve fare riferimento al punto 5.2 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, a mente del quale, come anche chiarito dai pareri di varie sezioni regionali della Corte dei Conti, il parere del Revisore deve essere acquisito sulla costituzione del fondo del salario accessorio;

Visto il parere espresso dal revisore Unico dei conti con nota prot. 10962/2023, allegato al presenta atto per farne parte integrante e sostanziale – Allegato “B”;

Vista la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025";

Richiamata la Deliberazione di G.C. n. 1 del 10/01/2023 ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2023/2025"

Richiamata la Deliberazione del C.C. n. 4 del 24/02/2023 ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2023/2025 - Approvazione";

Richiamata la Deliberazione di C.C. n. 12 del 24/02/2023 ad oggetto: "Bilancio di Previsione 2023-2025. Approvazione";

Richiamata la deliberazione della GC n. 21 del 28.02.2023 ad oggetto "Esame ed approvazione Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. 2023-2025 - Parte finanziaria";

Rilevato che il Responsabile del Procedimento attesta che il presente atto viene adottato in assenza di conflitto di interesse, anche solo potenziali che impongano l'astensione, ai sensi dell'art. 6 del vigente Codice di Comportamento;

Quanto premesso,

DETERMINA

per quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. Di costituire, per le ragioni e motivi espressi in premessa, il fondo risorse decentrate anno 2023, approvando l'allegato schema di costituzione.
2. Di applicare l'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017 che prevede il "blocco" rispetto al fondo dell'anno 2016 del trattamento accessorio, dando atto che il limite viene rispettato.
3. Di dare atto che il limite del salario accessorio NON viene adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018, ex art. 33 comma 2, del D.L.34/2019, convertito in Legge 58/2019 (c.d. Decreto "Crescita").
4. Di costituire il Fondo complessivo trattamento accessorio anno 2023 a seguito della verifica/decurtazione di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 75/2017 per un importo pari ad **€ 140.773,94**.
5. Di dare, altresì, atto che l'utilizzo delle risorse di cui al presente atto è demandato alla contrattazione decentrata integrativa per la parte eccedente le somme già vincolate ed in fase di liquidazione mensile.
6. Di richiamare il parere espresso Revisore Unico dei conti con nota prot. 10962/2023, allegato al presenta atto per farne parte integrante e sostanziale - Allegato "B".
7. Di dare atto che:
 - o risulta risulta indisponibile alla contrattazione una quota di **€ 64.023,10**, oltre oneri di legge in quanto relativa alla remunerazione di istituti erogabili in forma automatica e/o già precedentemente contrattati e assegnati (indennità di comparto, progressioni orizzontali, adeguamento differenziali e primo inquadramento) e la relativa spesa trova copertura nei capitoli di Bilancio 2023-2025;
 - o la spesa di **€ 42.700,00**, oltre oneri di legge, risulta già resa disponibile sui capitoli di competenza del Bilancio 2023-2025.
8. Di impegnare la complessiva spesa residua pari ad **€ 34.051,00** oltre oneri ed irap di legge a carico Ente e per complessivi **€ 45.049,85** come segue:
 - € 34.051,00 compenso trattamento accessorio
 - € 8.104,35 oneri di legge
 - € 2.894,50 Irap a carico Enteai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000, imputandola al rispettivo esercizio di competenza finanziaria in funzione della sua esigibilità così come segue:

Anno	Capitolo	Importo	Esenz. CIG	CUP	Finanziamento	Accertamento
2023	10804	34.051,00			Risorse proprie	
2023	10806	8.104,35			Risorse proprie	

2023	11587	2.894,50			Risorse proprie	
------	-------	----------	--	--	-----------------	--

9. Di confermare il Fondo per il Lavoro Straordinario, ai sensi dell'art. 14 CCNL 1.4.1999, per l'anno 2023 per un importo pari ad **€ 5.427,40**.
10. Di dare atto che il grado di raggiungimento del Piano delle Performance/PIAO assegnato nel 2023 alle Elevate Qualificazioni verrà certificato dall'Organismo di Valutazione che accerterà il raggiungimento degli obiettivi ed il grado di accrescimento dei servizi a favore della cittadinanza.
11. Di trasmettere la presente alle Organizzazioni Sindacali Territoriali a mezzo delle RSU per opportuna conoscenza e informazione.
12. Di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale.
13. Di esprimere in relazione alla presente determinazione parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del TUEL D.Lgs. 267/2000.
14. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'emissione del parere di regolarità contabile e l'apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari.

Riepilogo riferimenti contabili di spesa e/o di entrata:

CIG	Anno	Imp.	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
	2023	528	01111	780	10804	1	U.1.01.01.01.002	34.051,00
	2023	529	01111	780	10806	1	U.1.01.02.01.001	8.104,35
	2023	530	01111	840	11587	1	U.1.02.01.01.001	2.894,50

Anno	Acc.	Codice	Risorsa	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €

IL RESPONSABILE DELL'AREA

CRISTIANO GABRIELLA

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)